

DETERMINAZIONE N. 54 del 16/11/2020

Oggetto: Affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera A, del D.lgs. 50/2016 – della fornitura del servizio di servizio di elaborazione paghe, ed adempimenti telematici e di natura fiscale e previdenziale ad esso collegati, oltre alla predisposizione ed elaborazione della denuncia INAIL – CU – modello 770 anno 2020 - Codice CIG Z342F3EF54

IL DIRETTORE

Visto il D. Lgs. n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D. Lgs. n.29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.C. Padova;

Visto il Budget annuale dell'esercizio 2020 approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'A.C. Padova del 31/10/2019;

Posto

- che l'Ente ha l'obbligo di procedere all'elaborazione delle paghe, ed adempimenti telematici e di natura fiscale e previdenziale ad essa collegati, oltre alla predisposizione ed elaborazione della denuncia INAIL, Certificazione unica, e modello 770 l'anno 2020 per la cui redazione e trasmissione in via telematica è necessario avvalersi di un intermediario abilitato;
- che è utile e necessario ai fini della corretta gestione amministrativa dell'A.C. Padova un servizio reso in via continuativa, nel corso dell'anno, di elaborazione paghe e documenti fiscali relativi;

Constatato inoltre che per effetto della natura altamente specialistica della materia, con particolare riferimento agli enti pubblici non economici a base associativa (la cui normativa è negli ultimi anni in continua evoluzione) si ritiene economicamente più vantaggioso disporre di un incarico all'esterno di associazione di professionisti di comprovata serietà, professionalità e con specifica esperienza maturata nell'ambito della pubblica amministrazione, comunque ad un costo contenuto, piuttosto che dedicare alla formazione specifica in materia una unità da tempo in sofferenza in rapporto ai carichi di lavoro;

Considerato che:

- non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;
- in assenza di apposita convenzione CONSIP l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, nella vigente stesura, così come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018, impone alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a Euro 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
- l'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018, prevede che nel caso di acquisti di beni e servizi di importo inferiore a Euro 5.000,00 non ricorre l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico o a sistemi di telematici di acquisto;

Rilevato

- che per l'esecuzione dei suddetti adempimenti è stato interpellata la consulente del lavoro Rag. Cristina Bortolotto, con studio in Passaggio S. Fermo n.5, Padova (PD) – P.Iva 02145640286, che ha presentato un'offerta al prezzo di euro 652,00 oltre euro 26,08 per cassa previdenza e euro 149,18 per iva e così per complessivi euro 827,26 che prevede:
 - iscrizione gestione separata di un Revisore dei Conti;
 - elaborazione cedolini;

- modelli CU
- denuncia modello 770
- che lo studio di consulenza del lavoro della rag. Cristina Bortolotto è in grado di fornire un servizio rispondente alle necessità dell'Amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
- che trattandosi di acquisto di servizi per importo inferiore ad euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018, non ricorre l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico o a sistemi di telematici di acquisto;

Ritenuto

- che, in considerazione del modico valore del contratto, in osservanza delle linee guida, citate e in conformità ai principi di efficienza procedimentale, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, di cui all'art. 30, comma 1 del citato D.lgs 50/2016 e s.m.i., si possa procedere ad un affidamento diretto al citato Studio;
- che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
- la modalità di scelta del contraente è quella del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. n.50/2016;
- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di provvedere all'adempimento di obblighi di legge in materia fiscale e contributiva che competono al datore di lavoro;
- l'oggetto del contratto riguarda la fornitura di un servizio di assistenza tecnica per adempimenti contributivi, fiscali, tributari, redazione e trasmissione telematica dichiarazioni fiscali che competono al datore di lavoro;
- la forma contrattuale si identifica con l'invio di lettere commerciali;
- detta prestazione, per analogia, non rientra negli incarichi cui all'art. 3 comma 55 della Legge 24/12/2007 n.244, come modificato dall'art. 46 comma 2 della Legge 06/08/2008 n.133, in quanto trattasi di prestazione di servizio;
- che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'A.N.A.C. è Z342F3EF54;

Dato atto che l'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai 40.000,00 euro la stazione appaltante ha la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI in quanto si tratta di mera forniture di servizi. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Considerato che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma "Durc on line" di INAIL ed INPS, e che non sussistono annotazioni nella Banca dati ANAC;

Visto l'art. 3 della L.136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

Per le motivazioni espone in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- di procedere ad affidare alla consulente del lavoro Rag. Cristina Bortolotto, con studio in Passaggio S. Fermo n.5, Padova (PD) – P.Iva 02145640286 il servizio di elaborazione delle paghe, degli adempimenti telematici e di natura fiscale e previdenziale ad esso collegati, oltre alla predisposizione ed elaborazione della denuncia INAIL, Certificazione unica, e modello 770 l'anno 2020, così come specificato in premessa il cui costo ammonta complessivamente ad

652,00 oltre euro 26,08 per cassa previdenza e euro 149,18 per iva e così per complessivi euro 827,26;

- di assumere l'impegno di spesa per complessivi Euro 652,00 al netto degli oneri fiscali e previdenziali, imputandolo ai costi della produzione, 7) Spese per servizi del budget economico 2020;
- di liquidare allo studio di consulenza del lavoro della Rag. Cristina Bortolotto, la somma 678,08, con pagamento di detto corrispettivo secondo le modalità indicate nell'ordinativo e la relativa fattura sarà pagata a 30 gg. DF, dietro presentazione di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell'Amministrazione e applicazione dello split payment per quanti attiene l'Iva per Euro 149,18 e così per complessivi Euro 827,26;
- di dare atto che le parti contraenti si assumono tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi ai contratti medesimi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13/08/2011 n. 136, ed è causa di risoluzione del contratto l'inottemperanza alle norme suddette, in particolare l'esecuzione delle transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 8 della citata legge n. 136/2010;

IL DIRETTORE
(Dott. Lino Implatini)